

AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2003

 **PO** *vita*  
*assicurazioni*

*Sfm*

*INDENNITÀ DI FINE MANDATO*

PO *vita* *A* ZIENDA PIÙ

*Distribuito da*

 **CARIPARMA & PIACENZA**

Cariparma e Piacenza è una banca del Gruppo Intesa



**PO** *vita*  
*assicurazioni*

Sede Legale e Direzione Generale: Via Università, 1 - 43100 PARMA - Tel. 0521 912018 - Fax 0521 912023

Sede Amministrativa: Via C. Marengo, 25 - 10126 TORINO

Ufficio Distaccato: Via Armadori, 4 - 20123 MILANO - Tel. 02 88245241 - Fax 02 88245621

Capitale Sociale € 62.000.000 Interamente versato

Cod. Fisc. 09479920150 - Part. IVA 01966110346








Iscrizione al Registro delle Imprese Ufficio di Parma N.205901/1996

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita con decreto

Ministero Industria e Commercio del 21/06/90 (Gazzetta Ufficiale del 29/06/90)



# INDICE

 <i>Premessa</i>	<i>PAG. 1</i>
 <i>Aspetti fiscali</i>	<i>PAG. 2</i>
 <i>La soluzione: AZIENDA <b>PIÙ</b> T.F.M.</i>	<i>PAG. 3</i>
 <i>Vantaggi</i>	<i>PAG. 4</i>
 <i>Definizioni</i>	<i>PAG. 5</i>
 <i>Nota Informativa</i>	<i>PAG. 8</i>
 <i>Condizioni contrattuali della polizza vita collettiva</i>	<i>PAG. 13</i>

# 1

## Premessa

L'Amministratore è un soggetto legato alla Società da un rapporto che, sulla base della legislazione fiscale, si deve inquadrare nella cosiddetta "collaborazione coordinata e continuativa".

Si tratta di una particolare categoria di lavoro prevista dal **Testo Unico delle Imposte Dirette (TUID)**. Sono assoggettati ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa le persone fisiche che, pur effettuando una prestazione di medio-lungo periodo per un'impresa, non sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato. Questa forma di collaborazione, atipica nel nostro ordinamento giuridico, si concretizza, oltre che per la durata nel tempo, anche per il fatto che viene svolta in modo organico e funzionale nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa.

Sono titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a titolo di esempio, oltre agli amministratori, i relativi sindaci o revisori, i prestatori d'opera del terziario avanzato emergente (consulenti di informatica, consulenti di organizzazione aziendale, i collaboratori e pubblicitari su giornali o riviste o i consulenti editoriali, ecc.).

Per tale categoria di lavoratori, la Società, oltre a corrispondere il compenso ordinario, può impegnarsi ad erogare, al termine del mandato, una indennità, commisurata di norma ad una quota del compenso annuo (ad esempio 15%-20%): non vi sono tuttavia regole al riguardo e la determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata ad una ragionevole valutazione.

Nelle Società di capitali l'impegno di erogare qualsiasi compenso all'amministratore deve essere previsto o nell'atto costitutivo o deve essere deliberato dall'assemblea a norma dell'art. 2364, primo comma, numero 3 e dell'art. 2389, primo comma del codice civile.

È necessario, inoltre, tenere conto delle sanzioni penali previste dall'art. 2630, secondo comma, c.c. a carico degli Amministratori che percepiscono compensi in violazione dell'art. 2389 c.c..

Anche l'impegno all'erogazione dell'indennità di fine mandato deve essere assoggettato alle stesse formalità.

## Aspetti fiscali

### Deducibilità dell'indennità di fine mandato dal reddito d'impresa della Società

In base all'art. 70 del TUID la Società può dedurre l'accantonamento relativo all'indennità alle seguenti condizioni:

- che l'indennità sia determinata o determinabile;
- che il diritto all'indennità stessa risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del mandato (tassazione separata)

### Tassazione dell'indennità di fine mandato

L'art. 16, primo comma, lettera c) prevede la tassazione separata per le indennità di fine mandato a condizione che il diritto all'indennità stessa risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. Nel caso in cui l'Amministratore sia attualmente in carica e tra i suoi compensi non figuri l'indennità di fine mandato, la condizione di cui sopra si può considerare rispettata solo se l'Amministratore rassegna le dimissioni e se il riconoscimento del diritto all'indennità di fine mandato sia deliberato prima della nuova nomina dello stesso Amministratore.

A titolo cautelativo sembrerebbe opportuno che nel periodo intercorrente tra le dimissioni e la nuova nomina venga temporaneamente nominato Amministratore una persona diversa.

Al momento della percezione, l'indennità è assoggettata alla ritenuta a titolo d'acconto del 20% in base all'art. 25, primo comma, del DPR 600/1973.

L'Amministratore, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, può scegliere tra la tassazione separata prevista dall'art. 18 del TUID e la tassazione ordinaria che prevede il cumulo dell'indennità con gli altri redditi personali.

Generalmente risulta più conveniente la tassazione separata, in base alla quale l'imposta si determina applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione (art. 18, primo comma, TUID).

Nell'ipotesi in cui il diritto all'indennità non risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del mandato, al momento della percezione, l'indennità sarà assoggettata alla ritenuta a titolo d'acconto del 19%, e non potrà beneficiare della tassazione separata.

## La soluzione: AziendaPiù T.F.M.

La finalità di garantire l'indennità di fine mandato può essere realizzata dalla Società mediante la stipulazione di AziendaPiù T.F.M., che prevede le seguenti figure contrattuali:

- Contraente: l'Azienda
- Assicurati e beneficiari: gli Amministratori

Al momento della cessazione del mandato PO vita comunica al Contraente il capitale liquidabile sulla polizza indicando:

- la somma premi;
- l'incremento maturato;
- la ritenuta del 12,50% con equalizzatore sull'incremento (differenza fra capitale liquidato e somma premi)

Il Contraente comunica a PO vita i seguenti elementi:

- 1) applicabilità della ritenuta del 20% (subordinata all'esistenza dell'atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto);
- 2) imponibile da assoggettare alla ritenuta d'acconto del 20% quale indennità di fine mandato.

La PO vita effettua la ritenuta del 12,50% con equalizzatore a titolo d'imposta sull'incremento (differenza fra capitale liquidato e somma premi).

La PO vita paga all'Amministratore (o agli aventi diritto, in caso di morte dello stesso) l'ammontare dell'indennità al netto della ritenuta d'acconto del 20% applicata e contestualmente paga al Contraente, che in ogni caso è sostituito d'imposta, l'importo corrispondente alla ritenuta d'acconto del 20%.

Il Contraente deve versare tale ritenuta all'Erario entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui l'indennità è stata pagata.

## Vantaggi

### Una serie di vantaggi offerti da AZIENDAPIÙ T.F.M.

I vantaggi possono essere esaminati sia dal punto di vista dell'Azienda che da quello dell'Amministratore:

#### L'Azienda

- si precostituisce la provvista finanziaria per far fronte ai propri obblighi contrattuali nei confronti dell'Amministratore;
- accantona la quota annuale portandone in deduzione il costo;
- solleva la propria amministrazione delegando tutti gli oneri di gestione del fondo a PO vita;
- supera il problema del disinvestimento di impieghi alternativi quali Titoli di Stato, obbligazioni od altri titoli, talvolta non negoziabili prima della scadenza.

#### L'Amministratore

- si garantisce un'adeguata copertura previdenziale attraverso la costituzione di un capitale;
- sottrae la propria indennità al rischio d'impresa, trasferendo alla PO vita gli accantonamenti sotto forma di premi;
- usufruisce del regime della tassazione separata, con l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del biennio precedente alla liquidazione, in luogo delle aliquote marginali IRPEF applicate sui compensi annuali;
- beneficia del rendimento finanziario della gestione PO vita.

## Definizioni

### ● **Società:**

è l'impresa regolarmente autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa. Nella presente polizza vita collettiva è la PO vita assicurazioni S.p.A.

### ● **Contraente:**

è il soggetto giuridico che stipula il contratto con la Società, paga i premi e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso.

### ● **Assicurando/Assicurato:**

Amministratori e altri soggetti che rendano prestazioni coordinate e continuative in seguito denominati Collaboratori indicati dalla Contraente.

### ● **Beneficiari:**

i soggetti cui spetta il godimento delle prestazioni.

### ● **Proposta:**

è la manifestazione, sotto forma scritta, della volontà di stipulare il contratto di assicurazione da parte della Contraente oppure di inserire in un contratto già in essere nuove coperture individuali.

### ● **Polizza vita collettiva:**

è il documento che descrive gli obblighi assunti dall'Assicuratore e dalla Contraente.

### ● **Copertura individuale:**

è costituita dalla garanzia assicurativa prestata per ogni singolo Assicurato a seguito di suo inserimento nella polizza disposto dalla Contraente.

### ● **Capitale assicurato:**

è costituito dall'impegno assunto dalla Società nei confronti della Contraente per ogni singola copertura



individuale. E' dato dal cumulo dei capitali acquisiti con ogni premio unico sulla stessa, come da dichiarazioni fatte e firmate dalla Contraente.

● **Data di decorrenza del contratto:**

decreta l'inizio della durata formale del contratto. Qualora sia già stato corrisposto il premio, da tale data, entrano in vigore le garanzie assicurative.

● **Durata contrattuale:**

è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto.

● **Ricorrenza annuale di polizza (contratto):**

è rappresentata dalla data di ciascun anniversario del contratto riferito alla data di decorrenza.

● **Proroga di durata:**

è la posticipazione della liquidazione del capitale assicurato, nel caso in cui, raggiunta la scadenza contrattuale, il rapporto di collaborazione non sia terminato. Permette di continuare a beneficiare delle rivalutazioni, fino al momento in cui si verificherà la risoluzione del rapporto di collaborazione.

● **Premio:**

importo che la Contraente si impegna a versare alla Società al fine di ottenere le prestazioni da questa garantite.

● **Riserva matematica:**

è l'importo accantonato dalla Società per far fronte ai suoi obblighi contrattuali.

● **Gestione Separata:**

è un insieme di investimenti (obbligazioni, azioni, altri titoli ecc...), distinto dagli altri della Società e riservato esclusivamente alle polizze ad esso collegate.

● **Rivalutazione:**

è la maggiorazione delle prestazioni assicurate riconosciuta in virtù della partecipazione ai rendimenti ottenuti dalla Gestione Separata, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali.

● **Plusvalenza/Minusvalenza:**

è la differenza rispettivamente positiva o negativa fra il prezzo di vendita di una attività componente la Gestione Separata ed il suo prezzo di acquisto

## Nota informativa

### Assicurazione collettiva per il Trattamento di Fine Mandato nella forma di capitalizzazione a premi unici ricorrenti con rivalutazione annuale del Capitale

#### INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

##### a) Definizione di ciascuna garanzia ed opzione

La forma assicurativa qui descritta è denominata "Assicurazione collettiva per il Trattamento di Fine Mandato nella forma di capitalizzazione a premi unici ricorrenti" con rivalutazione annuale del capitale. La garanzia consiste nell'impegno della Società di pagare, ai Beneficiari designati, un determinato capitale al momento della risoluzione del rapporto di collaborazione dei Collaboratori/Assicurati inseriti nel contratto.

Con la sottoscrizione di questo tipo di contratto si acquisiscono i seguenti benefici:

- una **rivalutazione annuale**, sotto forma di maggiorazione dei capitali assicurati, per effetto dell'assegnazione di una parte dei redditi finanziari derivanti dalla gestione separata degli investimenti cui è collegato il contratto;
- la **certezza dei risultati via via raggiunti**, in quanto le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite, per cui, in ciascun anno, il capitale può solo aumentare e mai diminuire;
- la **garanzia del valore minimo del capitale assicurato**, grazie ad un tasso di interesse annuo minimo garantito del 2,00%;
- la **posticipazione della liquidazione delle singole coperture individuali**, nel caso in cui, raggiunta la scadenza contrattuale, il rapporto di collaborazione non sia terminato. Si continua così a beneficiare delle rivalutazioni, fino al momento in cui si verificherà la risoluzione del rapporto di collaborazione.

##### b) Durata del contratto

La durata del contratto è 5 anni; il contratto si rinnova tacitamente di 5 anni in 5 anni salvo disdetta di una delle parti.

Resta però inteso che le posizioni dei collaboratori attive alla data della disdetta rimarranno in vigore alle condizioni contrattuali della presente polizza e che potranno essere riscattate dal Contraente solo in caso di cessazione del Mandato.

#### **c) Durata della copertura individuale**

Con riferimento a ciascun premio versato per ogni Collaboratore/Assicurato, per la durata della copertura individuale si intende l'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza del versamento e la data in cui matura il diritto a riscuotere il capitale.

Per il particolare tipo di garanzia, la durata riferita a ciascun Collaboratore/Assicurato terrà conto dell'età all'ingresso in polizza e dell'età all'ipotetico termine del rapporto di collaborazione.

#### **d) Modalità di versamento dei premi**

A fronte delle garanzie previste dalla presente forma assicurativa per ciascun Collaboratore/Assicurato sono dovuti uno o più premi anticipati, nella forma di:

- un premio unico iniziale, atto a coprire l'indennità totale o parziale maturata alla data di decorrenza del contratto;
- eventuali premi unici successivi, al fine di coprire le quote di indennità da accantonare negli anni.

La modalità di versamento dei premi è quella di un ordine di bonifico, a favore della Po vita S.p.A., sul conto corrente bancario del Contraente presso uno degli Istituti Bancari autorizzati.

In alternativa (estinzione del conto corrente bancario) il pagamento dei premi si effettua tramite bonifico a favore della Società, indicando nella causale cognome e nome del Contraente ed il numero del contratto. La relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza.

#### **e) Informazioni sui premi**

L'entità del premio dipende dal livello delle garanzie richieste dalla Contraente.

La Contraente potrà richiedere al Consulente assicurativo chiarimenti in ordine agli elementi che concorrono a determinare il premio. Il caricamento, cioè la parte del premio dovuto che è trattenuta dalla Società per fare fronte ai costi gravanti sul contratto, è pari al 5% dello stesso premio.

#### **f) Modalità di calcolo e di assegnazione della Partecipazione agli utili (Rivalutazione)**

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denominata PO vita, separata dalle altre attività della Società e disciplinata da un apposito regolamento riportato nel contratto. La gestione è annualmente sottoposta a revisione contabile da una Società iscritta all'Albo di cui a D.Lgs 58/98.

Il risultato della gestione viene annualmente attribuito al contratto a titolo di partecipazione agli utili - sotto forma di rivalutazione delle prestazioni - per un'aliquota di retrocessione pari al 90% a condizione che la Società conservi almeno uno 0,75 di punto percentuale del rendimento realizzato.

Il rendimento annuo attribuito non sarà comunque mai inferiore al 2,00%.

#### **g) Riscatto**

La Contraente può richiedere il riscatto di una o più coperture individuali in caso di definitiva risoluzione del rapporto di collaborazione.

Il valore liquidabile sarà determinato come il massimo tra il capitale assicurato al momento della richiesta e il cumulo dei premi versati e maggiorati fino al momento della richiesta, relativi al Collaboratore cessato.

Perché la Società liquidi tale valore è necessaria la presentazione di un documento comprovante la risoluzione del rapporto di collaborazione.

I pagamenti dovuti dalla Società, a qualsiasi titolo, vengono effettuati entro **30 giorni** dal ricevimento della documentazione richiesta. Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in **1 anno**.

Le richieste di riscatto dovranno essere effettuate direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o con lettera raccomandata indirizzata alla Società.

#### **h) Informazioni su aspetti legali e fiscali**

(sulla base della legislazione in vigore alla data di edizione della presente Nota Informativa)

##### **ASPETTI LEGALI**

##### **NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ**

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

##### **LINGUA UTILIZZABILE E LEGISLAZIONE APPLICABILE**

Al contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge italiana.

##### **TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (LEGGE N° 675/96)**

I dati personali del Contraente e dei Dipendenti sono trattati dalla Società in conformità a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675.

## ASPETTI FISCALI

### IMPOSTA SUI PREMI

I premi corrisposti non sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni

### TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Il capitale liquidabile in dipendenza del contratto descritto nella presente nota informativa, viene corrisposto ai Beneficiari Persone Fisiche in qualità di Collaboratori/Assicurati inseriti nell'elenco di cui all'art. 2 delle condizioni contrattuali e non esercenti attività d'impresa. Esso costituisce reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e la quota dei premi pagati che lo hanno generato.

Il prelievo fiscale avviene nella misura del 12,50% , con applicazione di un coefficiente di maggiorazione (**equalizzatore**) per tenere conto del fatto che il reddito si è formato in un periodo di tempo maggiore di 12 mesi.

L'imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto d'imposta.

### i) Reclami

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Società (Ufficio Reclami), che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili, al seguente indirizzo:

PO vita S.p.A. - Ufficio Reclami - Via Armorari, 4 - 20123 Milano

È comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in Roma - 00187 Via del Quirinale 21, quale organo a ciò preposto.

## ● INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

### **Informazioni relative alla Società**

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto alla Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento a denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo.

### **Informazioni relative al contratto**

La Società fornirà per iscritto alla Contraente, nel corso della durata contrattuale, le stesse informazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g), qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al Contratto stesso, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

### **Informazioni sulla rivalutazione del contratto**

Annualmente la Società comunicherà per iscritto alla Contraente il livello progressivamente raggiunto dai capitali assicurati.

# 1

## *Condizioni contrattuali della polizza vita collettiva*

### **Articolo 1 - Comunicazioni da parte della Contraente**

La Contraente si impegna a comunicare alla Società l'elenco dei Collaboratori per i quali manifesterà la volontà di inserimento in polizza tramite la compilazione e la sottoscrizione della proposta su apposito modulo fornito dalla Società, specificando il premio unico da corrispondere per ciascun Collaboratore.

### **Articolo 2 - Comunicazioni da parte della Società**

La Società rilascerà alla Contraente, in base alla proposta da questa compilata e sottoscritta, l'elenco dei Collaboratori con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei capitali assicurati; questo elenco formerà parte integrante del Contratto.

### **Articolo 3 - Obblighi della Parti**

Gli obblighi a carico di ciascuna parte, Contraente e Società, come prima definite, risultano esclusivamente dalla presente polizza e dalle eventuali appendici, regolarmente sottoscritte.

### **Articolo 4 - Durata**

Il presente contratto vita collettiva rimane in vigore per un periodo di anni 5 e si intenderà tacitamente rinnovata per altri 5 anni e così di seguito, a meno che non venga disdetta dalla Contraente o dalla Società con preavviso di almeno 6 mesi, a mezzo lettera raccomandata R.R..

Resta però inteso che le posizioni dei collaboratori attive alla data della disdetta rimarranno in vigore alle condizioni contrattuali della presente polizza e che potranno essere riscattate dal Contraente solo in caso di cessazione del Mandato.

### **Articolo 5 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore di ogni copertura individuale**

Il contratto è concluso nel giorno in cui la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dalla Contraente.

Ciascuna copertura individuale contenuta nell'elenco di cui al precedente articolo 2 entra in vigore, a condizione che il contratto sia concluso e sia stato pagato il primo premio unico relativo alla suddetta copertura.



## **Articolo 6 - Versamento dei Premi**

La Contraente verserà, relativamente a ciascun Collaboratore inserito nell'elenco di cui al precedente articolo 2:

- all'atto della stipulazione del contratto un premio unico complessivo commisurato all'indennità di fine mandato totale o parziale maturata alla data di decorrenza precisata;
- nel corso della durata contrattuale premi unici al fine di coprire le quote di indennità da accantonare negli anni successivi che verranno determinati dalla Contraente.

A fronte del versamento dei premi la Società fornirà le prestazioni assicurate, come specificato al successivo art. 10.

## **Articolo 7 - Rinvio alle norme di legge**

Il contratto è regolato dalle leggi italiane. Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni, valgono le norme di legge.

## **Articolo 8 - Imposte**

Le imposte relative al contratto sono a carico della Contraente, dei Beneficiari od aventi diritto.

## **Articolo 9 - Durata della copertura individuale**

La durata di ogni singola copertura individuale verrà determinata in ragione degli anni mancanti al termine del rapporto di collaborazione.

## **Articolo 10 - Prestazioni assicurate**

In base al presente contratto - al termine della durata di una o più coperture individuali - la Società si impegna a pagare ai Beneficiari designati un capitale determinato come il maggiore fra i seguenti importi, relativi a ciascuna copertura individuale:

- il capitale assicurato rivalutato come stabilito al successivo articolo 12 punto b);
- il cumulo dei premi versati maggiorati come stabilito al successivo articolo 12 punto c).

Il capitale inizialmente assicurato, a fronte di ciascun premio versato, è uguale al premio stesso al netto dei caricamenti.

Il valore del capitale assicurato verrà comunicato alla Contraente ad ogni ricorrenza annuale del contratto.

A seguito del pagamento del capitale assicurato al termine della durata della copertura individuale, la copertura individuale si estingue e nulla è più dovuto dalla Società.

Qualora raggiunto il termine della durata della copertura individuale la Contraente non comunichi alla Società l'avvenuto termine del rapporto di collaborazione - allegando la documentazione di cui all'articolo 17 -, la Società provvederà automaticamente a differire di anno in anno la corresponsione del capitale assicurato a scadenza, alle condizioni e con le modalità di rivalutazione in vigore a tale data.

### **Articolo 11 - Riscatto**

In caso la risoluzione del rapporto di collaborazione di uno o più Assicurati avvenga - per qualsiasi causa - precedentemente al termine della durata della copertura individuale, la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari, su specifica richiesta scritta e firmata della Contraente, il valore di riscatto coincidente con il capitale di cui al precedente articolo 10.

A seguito del pagamento di tale valore, la copertura individuale si estingue e nulla è più dovuto dalla Società.

### **Articolo 12 - Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate**

Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto, il capitale, in vigore durante il periodo annuale precedente, verrà rivalutato secondo quanto previsto di seguito.

#### **a) Misura della rivalutazione**

Ad ogni ricorrenza annuale la Società determina il rendimento annuo da attribuire al contratto moltiplicando il rendimento medio annuo di cui al punto 2 del Regolamento della Gestione Separata PO vita per un'aliquota di partecipazione pari al 90% del rendimento realizzato, a condizione che la Società conservi almeno uno 0,75 di punto percentuale di rendimento realizzato.

Nel caso in cui l'attribuzione della suddetta aliquota di partecipazione non permetta di conservare il corrispondente differenziale, l'aliquota di partecipazione accordata sarà quella derivante dal rapporto tra il rendimento medio annuo diminuito del suddetto differenziale ed il tasso di rendimento medio annuo stesso.

La misura di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito; è comunque garantita la misura annua minima di rivalutazione del 2,00%.

#### **b) Rivalutazione del capitale assicurato e del valore di riscatto**

Ad ogni ricorrenza annuale il capitale assicurato in vigore durante il periodo annuale precedente verrà

umentato sommando un importo ottenuto applicando al suddetto capitale la misura di rivalutazione di cui al precedente punto a). Per ciascun premio versato, in occasione della prima rivalutazione, la suddetta misura di rivalutazione verrà ridotta in proporzione al tempo intercorrente tra la data di pagamento del relativo premio e la suddetta prima ricorrenza annuale.

Per i riscatti nel caso in cui la richiesta di pagamento non coincida con una ricorrenza annuale, il capitale in vigore verrà rivalutato fino alla data della richiesta, applicando al suddetto capitale la misura di rivalutazione di cui al precedente punto a) ridotta in proporzione al tempo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale e la data di richiesta stessa.

#### **c) Maggiorazione dei premi**

Al fine del calcolo del capitale di cui all'art.10 i premi versati saranno maggiorati in coincidenza di ciascuna ricorrenza annuale del contratto, con un rendimento annuo determinato dalla differenza tra il prodotto del rendimento medio annuo di cui al punto 2 del Regolamento della Gestione Separata PO vita per un'aliquota di partecipazione pari al 90,0% ed il tasso del 3%, il tutto scontato per il periodo di un anno al 3%. Per ciascun premio versato nell'ultimo anno trascorso, la maggiorazione verrà ridotta in relazione alla frazione di anno rispettivamente compresa tra la data di pagamento di ciascun premio unico e la ricorrenza annuale di polizza raggiunta.

### **Articolo 13 - Regolamentazione della Gestione Separata PO vita**

Alla Gestione Separata PO vita affluiranno attività per un ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche relative ai contratti rivalutabili in relazione al rendimento della Gestione Separata stessa.

Queste attività, gestite separatamente dagli altri investimenti della Società, saranno costituite da investimenti previsti dal comma 2 punto a) ed altri attivi previsti al comma 2 punto c) capoversi 3) e 5) dell'articolo 26 del Decreto Legislativo n.174 del 17 marzo 1995.

La Gestione Separata PO vita è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare numero 71 del 26/3/1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Il tasso percentuale di rendimento medio delle attività inserite nella Gestione Separata PO vita verrà determinato applicando il seguente procedimento:

1. Al termine di ciascun mese si calcherà il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese facendo il rapporto tra i redditi di competenza del mese, al netto delle spese in appresso indicate, e la consistenza media nel mese delle corrispondenti attività, determinata in conformità alla circolare ISVAP

numero 71 del 26/3/1987 ed in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata PO vita, e moltiplicando il risultato del rapporto per 100.

A formare i redditi di competenza del mese concorreranno:

- i ratei di interesse ed i ratei delle cedole maturati nel mese, i dividendi incassati nel mese, gli interessi bancari maturati nel mese sui conti della Gestione Separata PO vita, al lordo delle eventuali ritenute fiscali. Nel caso di cedole indicizzate, il cui ammontare sarà noto solo al momento della loro esigibilità, si determineranno i ratei maturati sulla base del valore minimo di cedola garantito, mentre l'eventuale eccedenza rispetto al valore minimo garantito verrà accreditata ai redditi del mese in cui le cedole saranno divenute esigibili;
- il saldo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nel mese di competenza della Gestione Separata PO vita in relazione alla gestione delle attività immesse. Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata PO vita e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata PO vita per i beni già di proprietà della Società.

Le spese sostenute dalla Società, da portare in diminuzione dei predetti redditi, sono costituite da:

- commissioni e spese bancarie relative alla compravendita e custodia dei titoli, alla compravendita della valuta ed alla gestione dei depositi bancari;
- spese di revisione contabile;
- eventuali interessi passivi.

La Società si riserva di apportare al regolamento della Gestione Separata PO vita quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nella attuale legislazione.

2. Al termine di ciascun mese, dopo aver determinato il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese, secondo il procedimento indicato al precedente punto 1., si calcolerà il tasso percentuale di rendimento medio facendo la media aritmetica ponderata dei tassi percentuali di rendimento conseguiti in ciascuno degli ultimi dodici mesi trascorsi, utilizzando quali pesi le consistenze medie degli investimenti nei predetti mesi definite al precedente punto 1.. Il valore risultante, moltiplicato per dodici, rappresenterà il tasso percentuale di rendimento medio annuo, che verrà applicato per le rivalutazioni delle polizze con ricorrenza annuale nel terzo mese successivo.

3. La Gestione Separata PO vita è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'articolo 161 del D.Lgs. 24/2/1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente Regolamento.

In particolare sono verificati:

- la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione Separata PO vita;
- il rendimento medio annuo della Gestione Separata PO vita relativo all'ultimo mese dell'anno solare, cioè al periodo che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ciascun anno, quale descritto al presente Regolamento;
- l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

#### **Articolo 14 - Cessione, pegno e vincolo**

Sul presente contratto non sono ammesse operazioni di cessione, pegno e vincolo.

#### **Articolo 15 - Duplicato della polizza**

In caso di smarrimento, di sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenere un duplicato a proprie spese e responsabilità.

#### **Articolo 16 - Beneficiari**

I Beneficiari delle prestazioni garantite sono i singoli Assicurati inseriti nell'elenco di cui al precedente articolo 2. La designazione dei Beneficiari è a titolo definitivo.

#### **Articolo 17 - Pagamenti della Società**

a) Le richieste di pagamento dovranno essere fatte per iscritto dalla Contraente alla Società.

b) Alle richieste di pagamento la Contraente dovrà allegare i seguenti documenti:

- la comunicazione dell'importo corrispondente all'IRPEF;
- la fotocopia del verbale di assemblea che rileva la decadenza della carica dell'amministratore, oppure, la fotocopia della comunicazione, su carta intestata della Ditta, dell'avvenuta risoluzione del rapporto di collaborazione dell'interessato, qualora questi non ricopra cariche specifiche;
- in caso di morte dell'Assicurato, la documentazione necessaria ad identificare i suoi aventi diritto.

Resta inteso che della prestazione garantita verrà data alla Contraente la parte necessaria affinché essa assolva ai propri obblighi di sostituto d'imposta nella misura dalla Contraente stessa comunicata alla Società.

c) Entro 30 giorni dalla presentazione di tali documenti la Società provvederà al versamento delle somme dovute. Decorso il termine dei 30 giorni - ed a partire dal medesimo fino alla data dell'effettivo pagamento - sono riconosciuti ai Beneficiari gli interessi moratori, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo più elevato tra il saggio legale in vigore ed il rendimento attribuito a norma dell'articolo 12 comma a).

d) Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o presso i soggetti abilitati dalla Società.

### **Articolo 18 - Variazioni Contrattuali**

La Società si riserva di apportare alle presenti condizioni contrattuali quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di interventi normativi da parte degli enti competenti. Le nuove condizioni verranno applicate ai capitali derivanti dai premi unici versati dalla prima ricorrenza di polizza successiva all'entrata in vigore delle modifiche.

Novembre 2003

Il testo del regolamento della Gestione PO vita e delle Condizioni di assicurazione riportato nel presente libretto è conforme a quello contenuto nell'originale depositato presso il notaio Angelo Busani di Parma con atto del 22/10/2003 Repertorio n° 78838 Raccolta n° 24120.

The logo for PO vita assicurazioni features a square icon with horizontal lines on the left, followed by the text "PO vita" in a bold, sans-serif font and "assicurazioni" in a smaller, italicized sans-serif font below it.

**PO vita**  
*assicurazioni*